



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Provincia di Bologna

AREA SERVIZI AL TERRITORIO
Servizio Ambiente e Sostenibilità

ORDINANZA N. 20 / 2014

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS).

IL DIRIGENTE/

IL Dirigente

- Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare di zanzare appartenenti al genere *Aedes*;

- Considerato che nel corso dei periodi estivi degli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 e 2012 e 2013 nel territorio regionale dell'Emilia-Romagna si sono manifestati casi di malattie virali trasmesse da insetti vettori, che hanno determinato situazioni di criticità sanitaria derivanti dalla possibilità di un'ulteriore diffusione connessa con la presenza di zanzare;

- Dato atto pertanto che ciò costituisce elemento di rischio potenziale della salute pubblica, con conseguenze anche gravi, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determinano la necessità di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a contenere il fenomeno alle condizioni di minore impatto per la salute;

- Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare da zanzare, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione di tali insetti rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

- Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, quando si manifestino casi sospetti o accertati di malattie virali trasmesse da insetti vettori o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune di Casalecchio effettuerà direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo con azioni volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Considerata la necessità di disporre di misure che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati e in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale, nonché ai proprietari o gestori di vasche di laminazione e specchi d'acqua;

- Considerato che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale, e che in particolare da alcuni anni l'Assessorato alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti ed ha trasmesso materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute, supportando l'attività con monitoraggio e controllo;

- Considerato che tale sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzare ha mostrato che nel territorio del Comune di Casalecchio di Reno è presente una popolazione significativa di questo insetto;

- Considerato di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo **15 aprile – 31 ottobre 2014**, poiché alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va dalla fine di aprile alla metà di ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

- Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda Usl di Bologna, volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

- **Visto** il T.U. Leggi Sanitarie– R.D. 27.7.1934, n.1265 e successive modifiche ed integrazioni;

- **Vista** la legge 23.12.1978, n. 833;

- **Visto** il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- **Vista** la L.R. 4.5.1982, n.19;
- **Visto** lo Statuto del Comune di Casalecchio di Reno;
- **Visto** il Regolamento d'Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

ORDINA

DAL 15/04/2014 AL 31/10/2014

a tutti i privati cittadini, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni, di:

- 1. evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- 2. procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini;
- 3. trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida **nel periodo dal 15/04/2014 al 31/10/2014**. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia;
- 4. procedere**, in alternativa al trattamento larvicida, alla chiusura di tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
- 5. tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- 6. provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba onde non favorire l'annidamento di adulti di zanzara;
- 7. svuotare** le piscine non in esercizio e le fontane o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi, oppure introdurre pesci larvivori, tipo pesci rossi.

A tutti i proprietari o gestori di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse, di:

- 1. mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti;

2. **curare** la manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua e delle aree limitrofe, in modo da evitare ostacoli al deflusso delle acque e l'annidamento di adulti di zanzara;

A tutti i proprietari o gestori di aree inutilizzate di:

1. **procedere** a regolare sfalcio della vegetazione, con cadenza congrua in ragione dello sviluppo vegetativo, per un raggio di 20 m dalle abitazioni adiacenti, in modo da garantire una fascia di rispetto che non favorisca l'annidamento di insetti; tali interventi sono da attuare in tutte le aree rurali o boschive;

A tutti i conduttori di orti, di:

1. **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;

2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta o con rete zanzariera integra e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua.

Ai soggetti proprietari o gestori di depositi, anche in relazione ad attività artigianali, industriali o commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e di stoccaggio di materiali di recupero e di cassonetti per la raccolta dei rifiuti, di:

1. **adottare** tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

2. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida **nel periodo dal 15/04/2014 al 31/10/2014**, utilizzando preferibilmente prodotti a base di

bacillus thuringiensis, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta, da praticarsi in modo cadenzato e comunque entro 5 giorni da ogni evento piovoso.

Ai proprietari o gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

1. **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

2. **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

3. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida **nel periodo dal 15/04/2014 al 31/10/2014** utilizzando preferibilmente prodotti a base di *bacillus*

thuringiensis, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta, da praticarsi in modo cadenzato e comunque entro 5 giorni da ogni evento piovoso.

Ai responsabili dei cantieri, di :

- 1. evitare** raccolte di acqua in aree di scavo, nei bidoni e in altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con cadenza giornaliera.
- 2. sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- 3. provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
- 4. assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida **nel periodo dal 15/04/2014 al 31/10/2014**, utilizzando preferibilmente prodotti a base di *bacillus thuringiensis*, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta, da praticarsi in modo cadenzato e comunque entro 5 giorni da ogni evento piovoso.

A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di:

- 1. eseguire** l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
- 2. sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- 3. chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua;
- 4. eseguire adeguate verifiche** ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione;
- 5. effettuare** idoneo trattamento larvicida nell'acqua delle idrocolture **nel periodo dal 15/04/2014 al 31/10/2014**, utilizzando preferibilmente prodotti a base di *bacillus thuringiensis* alle dosi e con le modalità riportate in etichetta;

All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio **nel periodo dal 15/04/2014 al 31 /10/2014**. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

ORDINA ALTRESI'

A tutti i proprietari e/o gestori, o comunque a chi abbia l'effettiva disponibilità di vasche di laminazione di:

1. effettuare tutte le operazioni manutentive necessarie a garantire lo svuotamento tempestivo e completo dell'acqua ivi contenuta, assicurandosi che non vi permangano ristagni d'acqua piovana:

A tutti i proprietari e/o gestori, o comunque a chi abbia l'effettiva disponibilità di bacini per il deposito di acqua o specchi d'acqua di qualunque tipo (ornamentali, per la pesca sportiva, per l'allevamento del pesce ecc.) di:

1. effettuare idoneo trattamento larvicida delle acque **nel periodo dal 15/04/2014 al 31/10/2014**, utilizzando prodotti a base di bacillus thuringiensis alle dosi riportate in etichetta proporzionalmente ai volumi d'acqua trattati e con le modalità e frequenze indicate, oppure **introdurre** negli specchi d'acqua una popolazione di pesci larvivi in numero sufficiente a garantire l'abbattimento delle larve di zanzara in ragione all'ampiezza dello specchio d'acqua stesso e ai volumi d'acqua presenti.

Delle disattese disposizioni contenute nella presente ordinanza si procederà all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 500,00 , ai sensi dell'art. 7bis del D.. 6 del Regolamento per la determinazione e per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti, commisurata proporzionalmente alla gravità delle inosservanze riscontrate e all'ampiezza dell'area in questione. E' dato atto della possibilità di sanzionamento per ogni mappale catastale non conforme alle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, l'Azienda UsI di Casalecchio di Reno ,nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

AVVERTE

che per dimostrare l'esecuzione dei trattamenti antilarvali, occorre presentare documento di acquisto dei prodotti larvicidi, oppure, all'atto del controllo, il prodotto medesimo non scaduto;

INFORMA

che il Comune può provvedere tramite i suoi tecnici al controllo del grado di infestazione della tombinatura in area privata e al relativo sanzionamento applicando le metodologie di verifica già previste per il vigente contratto di disinfestazione per le aree pubbliche.

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi accertati di malattie virali trasmesse da insetti vettori o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o

simili, il Comune di Casalecchio di Reno provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l'attività sia stata svolta dal Comune.

Casalecchio di Reno, lì 19/02/2014

IL DIRIGENTE
BIANCHI VITTORIO EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)